

Sentenza n. 1460/2023 pubbl. il 17/08/2023

RG n. 9716/2020

Repert. n. 5252/2023 del 17/08/2023

N. R.G. 9716/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Composto dai seguenti Magistrati:

dott. Liliana Guzzo Presidente rel. ed est

dott. Luca Boccuni Giudice

Dott. Lisa Torresan Giudice

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9716/2020 R.G. promossa

da

MARTINO BERGAMIN, C.F. BRGMTN49R17I008N, residente in San Martino di Lupari (PD), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Marco Speranzin, con domicilio presso lo studio dell'avv. Damiano Zamuner sito in Venezia (VE), via Torino n. 180/A, in forza di procura unita agli atti;

attore

CONTRO

MAISON DE L'EAU SRL IN LIQUIDAZIONE, C.F. 02550620245, con sede legale in Venezia (VE), Santa Croce n. 2331, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Alberto Andreello, con domicilio presso lo studio dello stesso sito in Padova (PD), Via Medoaco n. 4, in forza di procura unita agli atti;

convenuta

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

"Nel merito: Dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o annullare la delibera assembleare del 21 luglio 2020, iscritta in data 24.09.20, di approvazione del bilancio finale di liquidazione di Maison De L'Eau S.r.l. in liquidazione al 31.12.19 e comunque accertare che la società non può essere cancellata dal Registro Imprese fino ad avvenuta definizione del procedimento R.G. 4410/2020 pendente innanzi al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia d'impresa. In ogni caso: con vittoria di spese, diritto e onorari."

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"Nel merito: dichiararsi infondata in fatto ed in diritto le pretese attoree e confermare la validità della delibera assembleare del 21 luglio 2020 di approvazione del Bilancio finale di liquidazione della Società Maison de l'Eau S.r.l. in liquidazione, con vittoria di spese, diritti ed onorari."

FATTO E DIRITTO

pagina 1 di 6

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3af531132704e2face1e7016568af94b



Sentenza n. 1460/2023 pubbl. il 17/08/2023

RG n. 9716/2020

Repert. n. 5252/2023 del 17/08/2023

Con atto di citazione datato 21.12.2020, ritualmente notificato, l'attore impugnava il bilancio finale di liquidazione al 31.12.2019 della società convenuta Maison De l'Eau Srl, approvato con deliberazione dell'assemblea dei soci in data 21.07.2020 con il voto contrario dell'attore stesso e riportante una perdita della società pari ad euro 207.143,00.

In particolare, l'attore rappresentava che in data 18.02.2004, ovvero quanto la società era stata posta in liquidazione, Martino Bergamin, il figlio Alberto e Pierre Cardin, tutti soci della Maison De l'Eau, avevano sottoscritto una lettera d'intenti, prodotta sub. doc. 3, che concerneva: l'impegno della società a cedere a Martino Bergamin la licenza e l'attrezzatura del Caffè Teatro Maxim's di Asolo, la stipula di un contratto di agenzia in esclusiva per il Triveneto, Germania, Ungheria, Canada, Sicilia e Sardegna, nonché l'impegno da parte di Martino e Alberto Bergamin a che le quote di Maison De l'Eau da loro detenute fossero cedute a Pierre Cardin.

A causa dell'inadempimento da parte del Cardin, parte attrice aveva convenuto lo stesso di fronte al Tribunale di Venezia, chiedendo l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. dell'accordo sottoscritto, procedimento tuttora pendente avente R.G. 4410/2020.

L'attore, quindi, contestava che tale procedimento giudiziario non fosse stato in alcun modo valutato dal liquidatore quale elemento da inserire nella voce fondo rischi da contenzioso nel bilancio di liquidazione del 2019, né nella nota integrativa.

Contestava inoltre, la genericità della nota integrativa, in quanto vi sarebbe la totale assenza di informazioni circa le ragioni della consistente perdita di esercizio pari ad euro 207.143, circa la variazione del patrimonio netto da € -12.869.480 ad € -22.214 e circa la variazione dei debiti della società da euro 13.055.297 ad euro 22.214: tali mancanze nella nota integrativa portavano quindi l'attore ad impugnare il bilancio ai sensi dell'articolo 2423 ss. del c.c. in quanto lo stesso violerebbe i principi di chiarezza correttezza e prudenza.

Egli chiedeva inoltre, come da conclusioni dimesse, che venisse accertato che la società non potesse essere cancellata fino alla definizione del procedimento di cui al R.G. 4410/2020 pendente innanzi al Tribunale di Venezia.

Si costituiva in giudizio la società Maison Du L'Eau srl, contestando la prospettazione di controparte, ed in particolare sostenendo il corretto svolgimento dell'incarico da parte del liquidatore.

Riteneva del tutto improbabile la possibilità che si riuscisse, nel parallelo giudizio, ad addivenire ad una sentenza costitutiva ex art. 2932 cc in relazione all'accordo sottoscritto in data 18/02/2004, e ciò in particolare per mancanza di un elemento essenziale per la validità del contratto, ovvero un oggetto del negozio giuridico determinato e determinabile. Affermava che nell'accordo stesso denominato "lettera di intento" si faceva riferimento infatti espressamente a "future negoziazioni" sull'esatta quantificazione dei corrispettivi dei singoli contratti e vieppiù, sul valore delle quote di cui gli attori erano proprietari. Di talché appariva evidente secondo la prospettazione di parte convenuta che, essendo largamente improbabile l'accoglimento da parte del Tribunale di Venezia della causa proposta ex art. 2932 c.c., tale elemento non potesse essere inserito nella voce fondo rischi del bilancio di liquidazione.

Non considerando l'elemento dell'approvazione della richiesta ex art. 2932 cc un evento probabile, tale evento non rispecchiava i requisiti stabiliti dal principio di cui all' OIC 31, paragrafo 5, il quale prevede che "i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza *PROBABILE*, i cui valori sono stimati. Si tratta di passività potenziali connesse a situazioni esistenti

pagina 2 di 6

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3cf53132704e2face1e7016568bf94b



Sentenza n. 1460/2023 pubbl. il 17/08/2023

RG n. 9716/2020

Repert. n. 5252/2023 del 17/08/2023

alla data di bilancio ma caratterizzate da uno stato di incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro". Pertanto, il fondo rischi non poteva comprendere anche la posta patrimoniale relativa al contenzioso in essere fra le parti.

Contestava poi la fondatezza dell'asserzione di parte attrice in merito alla nullità della delibera di bilancio di liquidazione per indeterminatezza e chiarezza, asserendo che bilancio e nota integrativa erano stati redatti in conformità ai principi contabili, in particolare l' OIC 5. La nota integrativa, conformemente ai bilanci degli anni precedenti approvati anche dall'attore in qualità di socio, evidenziava la mancanza di qualsiasi attivo liquidabile, fatto questo sottolineato anche nella relazione del Liquidatore allegata al bilancio.

Evidenziava inoltre, che l'assemblea per l'approvazione del bilancio era stata convocata per l'08 giugno 2020 mentre l'atto di citazione della causa sopra richiamata era stato notificato il 5 giugno 2020, successivamente cioè alla raccomandata di convocazione inviata il 27 maggio 2020. Il liquidatore, quindi, non avrebbe certo potuto inserire tale circostanza nella Nota integrativa e comunque nel Bilancio 2019.

Chiedeva quindi il rigetto integrale delle domande attoree.

Concessi i termini ex art. 183, comma 6, cpc, veniva disposta CTU contabile al fine di determinare la conformità del bilancio di liquidazione ai principi contabili.

Successivamente al deposito della CTU contabile in data 22.09.2022, la causa veniva posta in decisione con i termini di legge per conclusionali e repliche.

La domanda relativa alla nullità del bilancio di liquidazione impugnato di parte attrice deve essere accolta per le motivazioni di seguito addotte.

La doglianza secondo la quale il bilancio finale di liquidazione non è stato redatto secondo i principi di chiarezza, correttezza risulta, anche a seguito della CTU espletata, meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati. Infatti, nonostante il codice civile non contenga indicazioni specifiche, il principio contabile OIC 5 indica alcune metodologie utili al fine di una corretta redazione del bilancio finale di liquidazione. Nello stesso si precisa che il bilancio deve contenere lo stato patrimoniale ed il conto economico, per quanto in forma ridotta o completa a seconda della complessità della società, nonché delle esigenze di rendicontazione che caso per caso il liquidatore affronta nell'esecuzione del proprio compito.

In relazione alla nota integrativa, nel documento OIC 5 si afferma poi che *"si ritiene che il bilancio finale di liquidazione debba essere corredato, come i bilanci intermedi, di una nota integrativa e di una relazione sulla gestione (la dottrina, anche prima della riforma del 2003, ha sempre ritenuto necessaria una relazione finale dei liquidatori sull'andamento e sui risultati della loro gestione). [...] Un elemento di novità rispetto alle informazioni normalmente richiamate per la nota integrativa dei bilanci intermedi può essere rappresentato dal necessario approfondimento che si rende indispensabile nel caso di sussistenza nello stato patrimoniale finale di liquidazione di elementi attivi e passivi non ancora realizzati/estinti, ciò per l'eventuale presenza di assegnazioni di beni in natura ai soci o per esposizioni debitorie non ancora estinte."* Appare quindi rilevante una corretta e chiara redazione della nota integrativa oltre che nella redazione dei bilanci delle società "attive", anche nel bilancio finale di liquidazione, viste le possibili variazioni di poste, in particolare debiti non ancora estinti, che possono pregiudicare una corretta interpretazione del bilancio da parte dei soci o dei terzi.

pagina 3 di 6

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3cfc3132704e2face1e7016568bf94b



Sentenza n. 1460/2023 pubbl. il 17/08/2023

RG n. 9716/2020

Report n. 5252/2023 del 17/08/2023

Nel caso di specie, come testualmente osservato dalla CTU incaricata, con valutazioni del tutto condivisibili ed immuni da errori tecnici, “Si rileva un impimento delle altre riserve per euro 13.039.868 che non trova alcuna espressa giustificazione e che determina una contrazione dell’esposizione negativa del patrimonio netto che passa da euro -12.854.939 ad euro -22.212.” Quanto alla lamentata assenza di informazioni circa la variazione dei debiti della società, “nella nota integrativa non si dà contezza delle ragioni delle intervenute variazioni e della specificità dei debiti ancora in essere. Sulla base del prospetto evidenziato è nota l’esistenza alla data del 31.12.2019 (data di chiusura della liquidazione) di debiti verso fornitori per euro 7.796, incrementati nel corso dell’esercizio 2019 in valore assoluto di euro 2.080, di debiti tributari per euro 13.475, invariati rispetto all’esercizio precedente, e di altri debiti per euro 943, incrementati rispetto all’esercizio precedente in valore assoluto per euro 799. Non appare di ausilio neanche la relazione di gestione.”

In riferimento alle ultime poste citate, come rilevato anche dall’elaborato peritale, “solo con memoria ex art. 183 VI n. 2 cpc parte convenuta ha precisato che per euro 13.475 si tratta di ritenute da versare, per euro 7.796 si tratta del debito verso il commercialista e per euro 943 si tratta di altri debiti. Ha inoltre affermato che in assemblea il liquidatore ha richiesto di effettuare dei finanziamenti per il pagamento di questi debiti riscontrando il diniego dell’assemblea.” Di tali specifiche, tuttavia, non vi è traccia nella nota integrativa, a nulla rilevando la specificazione effettuata dalla convenuta in sede di memorie istruttorie, dovendo le informazioni di cui trattasi essere desunte dal bilancio e dalla sua nota integrativa.

Inoltre, non vi è contezza della natura dei crediti che passano da euro 305.163 al 31.12.2018 ad euro 0 al 31.12.2019 e se parte di questi siano stati svalutati per inesigibilità.

All’esito dell’attività istruttoria, ed ai sensi dell’OIC 5 sopra richiamato, la mancata specificazione nella nota integrativa delle suddette consistenti variazioni di bilancio conferma la mancanza di chiarezza e correttezza del bilancio finale di liquidazione.

In riferimento al mancato inserimento di fondo rischi in relazione alla causa promossa da parte del socio Martino Bergamin nei confronti del socio Pierre Cardin e della società, si condivide anche in questo caso la valutazione tecnica ben espressa dal CTU nominato: “L’appostazione di un fondo rischi specifico trova i propri requisiti nell’art. 2424 bis cc che indica “gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza”. Il documento n. 31 dell’Organismo Italiano di contabilità indica che i fondi rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certa o probabile, con data di sopravvenienza o ammontare determinati. [...] Si tratta, quindi, di passività connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.”

Con riferimento alla causa proposta innanzi al Tribunale di Venezia iscritta al R.G. 4410/2020, può non rilevarsi che la “lettera di intento” sottoscritta dai soci della Maison De L’Eau e prodotta sub doc. 3 di parte attrice, rendeva necessario un successivo accordo che avrebbe dovuto meglio specificare gli importi dovuti ai sig.ri Bergamin, nonché l’effettivo obbligo di quest’ultimi afferente la cessione delle quote e la valutazione economica delle stesse: e già in ragione di ciò non sarebbe stato possibile determinare uno specifico importo contabile da inserire a bilancio nel fondo rischi, come richiesto dall’OIC 31.

pagina 4 di 6

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3cf53132704e2face1e70165688af94b



Sentenza n. 1460/2023 pubbl. il 17/08/2023

RG n. 9716/2020

Repert. n. 5252/2023 del 17/08/2023

Oltre a ciò, è in ogni caso assorbente il rilievo, fatto proprio anche dalla CTU secondo cui nel caso di specie, la doglianza di parte attrice concerne un evento, quale l'avvio di una causa giudiziaria tramite atto di citazione, che è avvenuto successivamente alla chiusura dell'esercizio impugnato di tal che non avrebbe potuto comunque esser inserito nel bilancio 2019 un fondo rischi in relazione a detto evento. Il bilancio che non contiene il fondo rischi de quo stante quanto sopra esposto non viola dunque i principi di verità e prudenza.

Tuttavia, come indicato anche dalle conclusioni del CTU, l'avvio di una procedura giudiziaria, anche successiva alla chiusura dell'esercizio, certo poteva essere rilevante quale elemento da inserire nella nota integrativa, al fine della **chiarezza** del bilancio. Sul punto, ci si riporta alle esaustive conclusioni del CTU: *“si ricorda che il principio contabile OIC 29, riguardante i “fatti avvenuti dopo la chiusura”, indica che gli eventi sorti dopo la data di bilancio e di competenza dell'esercizio successivo non richiedono variazioni di bilancio. Tuttavia il principio afferma anche che, se gli eventi sono rilevanti, essi vanno illustrati in nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di far corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni. Non si può peraltro non ricordare il principio contabile OIC 5 che sostiene che i documenti di bilancio nella propria completezza rappresentano la rendicontazione della fase di liquidazione.”*

Anche su questo punto, quindi, nonostante in bilanci non dovesse esser appostato fondo rischi, si deve accogliere la doglianza relativa al difetto di chiarezza con riferimento alla assenza di informative sul punto nella nota integrativa predisposta dal liquidatore.

Conclusivamente il bilancio impugnato, in ragione di quanto esposto- pacifico essendo che anche il solo difetto di chiarezza comporta invalidità del bilancio- va dichiarato nullo per essere lo stesso redatto in violazione del principio di chiarezza

La domanda di parte attrice di accertamento dell'impossibilità di cancellazione della società dal Registro delle Imprese fino alla definizione del procedimento di cui al R.G. 4410/2020 deve essere rigettata.

Si deve ricordare che ai sensi dell'art. 2495 c.c. *“approvato il bilancio di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma. Decorso cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere.”*

Il legislatore, con la disposizione richiamata, prevede un preciso adempimento in capo al liquidatore una volta presentato il bilancio finale di liquidazione. Vige infatti un vero e proprio obbligo di chiedere la cancellazione della società al termine del procedimento di liquidazione, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione; i soci, come accaduto nel caso di specie, hanno la possibilità di impugnare detto bilancio finale di liquidazione nel termine di 90 giorni previsto dall'art. 2492, 2 comma cpc. e la vera e propria iscrizione della cancellazione avverrà solo nel caso in cui il Conservatore *“non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere”*.

Dalle disposizioni su richiamate si evince che la cancellazione una volta depositato approvato il bilancio finale di liquidazione e una volta che esso non sia impugnato, non può essere subordinata ad altri eventi (quale ad es. quello preteso dall'attore) non senza osservare che l' art. 2495, comma 3 cc

pagina 5 di 6

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3cf53132704e2face1e7016568bf94b



Sentenza n. 1460/2023 pubbl. il 17/08/2023

RG n. 9716/2020

Repert. n. 5252/2023 del 17/08/2023

prevede a tutela dei creditori sociali che “dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.”

Si determina pertanto un fenomeno di tipo successorio, nel quale le obbligazioni della società non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, mentre, quanto alle sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci dei diritti e dei beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte, la cui mancata liquidazione manifesta rinuncia. (Cass. Sez. 1, Sent. n. 8582/2018, così anche Cass. Sez. Unite, Sent. n. 6070/2013).

Non può pertanto essere accolta la domanda di parte attrice di emissione di un provvedimento di accertamento dell'impossibilità di cancellazione della società da Registro delle Imprese in ragione della pendenza del richiamato giudizio.

Maison De L'Eau in liquidazione, maggiormente soccombente, è tenuta a rifondere all' attrice le spese del giudizio come liquidate in dispositivo in valori medi tenuto conto del valore effettivo della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Dichiaro nullo il bilancio finale di liquidazione della società Maison De L'Eau S.r.l. in Liquidazione, C.F. 02550620245, approvato con la delibera dell'assemblea dei soci del 21.07.2020;
2. Rigetta la domanda di accertamento dell'impossibilità di cancellazione della società Maison De L'Eau S.r.l. in Liquidazione fino alla definizione del giudizio proposto innanzi al Tribunale di Venezia di cui al R.G. 4410/2020, proposta da parte attrice;
3. condanna la società convenuta Maison De L'Eau S.r.l. in Liquidazione, al pagamento, in favore di Bergamin Martino, delle spese di lite, che liquida in € 10.860,00 per compenso, € 1.063,00 per anticipazioni, oltre spese generali Iva e Cpa come per legge.
4. Pone le spese di CTU come liquidate in corso di causa a carico di parte convenuta

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 5.7.2023.

La Presidente rel ed estensore
Dott.ssa Liliana Guzzo

pagina 6 di 6

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3cf53132704e2face1e7016568bf94b

